



Comune di Graverere

Provincia di Torino



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTERNET POINT
NEL COMUNE DI GRAVERE**

L'anno duemilasei addì ventinove del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

CALABRESI Sergio - SINDACO

BONNET Vittorio
SIGOT Paolo
ROMANELLI Edoardo
TRAVERSA Stefano
BETTONI Daniele
MORGANTI Luisa

SCHMITZ Giorgio
VARDA Marisa
OLIVERO PISTOLETTO Cesare
MORELLO Camillo
CHIAPUSSO Adriano
RAVERA Elena

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori : RAVERA Elena (giustificata)

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Sergio CALABRESI.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Sig. CARCIONE Dott.ssa Marietta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco, il quale sottolinea che sempre maggiore sia l'utilizzo dello strumento di internet per l'informazione e la comunicazione, come in generale tutte le fasce di età siano interessate a questo mezzo, diventato ormai quasi indispensabile;

Condivisa l'opportunità di assicurare alla popolazione la possibilità di informazione e consultazione, anche a quella fascia di utenza che ancora non avesse il collegamento nella propria abitazione, di favorire le ampiezza della fascia di utenza, contribuendo fattivamente al loro soddisfacimento istituendo un accesso presso gli Uffici comunali;

Ritenuto a questo scopo istituire un *INTERNET POINT*, come servizio alla Comunità locale. Detto servizio si propone di offrire funzioni consultive, offrendo nel contempo un ruolo significativo nella promozione, e di realizzazione e coordinamento di iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione;

Data lettura dell'accluso Regolamento disciplinante le modalità di funzionamento dell'*INTERNET POINT*, come costituito complessivamente da n. 9 articoli;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. d) del TUEL 267/2000;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs.267/2000e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Sindaco, con funzioni di Presidente, indice votazione in forma palese mediante alzata di mano che dà il seguente esito:

Consiglieri eletti: n. 13

Consiglieri in carica: n. 13

Consiglieri presenti: n. 12

Consiglieri astenuti: n. =

Consiglieri favorevoli: n. 12

Consiglieri contrari: n. =

Constatato l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa viene richiamata a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di istituire** il servizio di *INTERNET POINT*, con i compiti e per le finalità generali esplicitate in parte narrativa;

3. **Di approvare** il relativo Regolamento, il quale, costituito da n. 9 articoli ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, disciplina nello specifico le funzioni, e le modalità di accesso della *Internet point*,
4. **Di dare atto** che è stato acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/00.
5. **Di dare atto** che trattasi di provvedimento di competenza del Consiglio comunale, a sensi dell'art. 42, comma 2, lett. d) del TUEL 267/2000.

* * *

Regolamento per l'accesso al servizio Internet comunale

1. Obiettivi del servizio

1.1 L'Amministrazione Comunale riconosce l'utilità dell'informazione elettronica per il soddisfacimento delle esigenze informative ed educative della comunità.

1.2 L'Amministrazione Comunale offre gratuitamente ai propri utenti l'accesso a Internet come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali.

1.3 Internet è una risorsa che deve essere utilizzata prioritariamente come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione.

2. Qualità dell'informazione

2.1 La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta all'utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.

2.2 L'Amministrazione non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: la stessa, quindi, non è responsabile per i contenuti offerti.

3. Modalità di accesso al servizio

3.1 L'accesso al servizio Internet è consentito negli orari di apertura al pubblico degli uffici, esclusivamente agli utenti che vi risultino iscritti, per aver compilato l'apposito modulo di iscrizione dopo aver preso visione del presente Regolamento.

3.2 L'uso di Internet è consentito di norma a non più di due persone contemporaneamente.

3.3 Di norma, ogni utente può utilizzare Internet per non più di un'ora al giorno, per un massimo di 3 ore a settimana.

3.4 Ciascun utente di Internet è tenuto a firmare, ad ogni sessione, l'apposito registro che ne documenta il giorno e l'ora di utilizzo.

3.5 L'accesso a Internet è gratuito.

3.6 L'Amministrazione prevede il solo pagamento di:

- fogli stampati € 0,13 a copia;
- floppy disc o c.d. per lo scarico dei dati al costo di acquisto per l'Amministrazione.

4. Assistenza

4.1 Il personale dell'Amministrazione garantisce l'assistenza di base agli utenti, compatibilmente con le altre esigenze di servizio.

5. Servizi disponibili al pubblico

5.1 Sono disponibili i seguenti servizi:

- consultazione WWW, Telnet;
- scarico dati (download);
- stampa;

- posta elettronica presso fornitori di free e-mail;
- partecipazione a mailing list e conferenze telematiche (newsgroup).

5.2 Lo scarico dati può avvenire solo su dischetti o c.d. forniti dall'Amministrazione. Una volta usciti dagli uffici comunali, i dischetti non possono più essere utilizzati sul medesimo punto di accesso ad internet.

5.3 L'Amministrazione, per cause di servizio, può non permettere operazioni di scarico dati e di stampa che richiedano tempi supplementari rispetto al periodo di consultazione previsto.

5.4 L'uso della posta elettronica deve uniformarsi agli obiettivi di Internet, di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

6. Servizi non disponibili al pubblico

- account di posta elettronica;
- caricamento di file in rete (upload);
- instant messaging e chat (IRC);
- telefonate virtuali.

7. Responsabilità e obblighi per l'utente

7.1 Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente.

7.2 L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio Internet. L'Amministrazione si riserva di denunciare l'utente alle autorità competenti per le attività illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute. L'utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni.

7.3 L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

7.4 E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri utenti.

7.5 E' vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell'hardware del computer messo a disposizione dall'Amministrazione. L'installazione di software sul computer dell'Amministrazione, sia prelevato dalla rete sia residente su altri supporti, è permessa unicamente se destinata ad estendere le funzionalità native del browser (plug-in, ecc.) e può avvenire solo con l'autorizzazione dell'Amministrazione.

8. Sanzioni

La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, può comportare rispettivamente:

- a) interruzione della sessione;
- b) sospensione o esclusione dall'accesso al servizio;
- c) denuncia.

9. Utenti in età minore

9.1 L'iscrizione al servizio dei minori di 18 anni, deve essere controfirmata da un genitore (o da chi ne fa le veci), che abbia preso visione del presente Regolamento e delle Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete.

9.2 Il personale dell'Amministrazione non è tenuto ad esercitare la supervisione sull'uso di Internet da parte dei minori, che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci.